



## **COMUNE DI MARSALA**

Regolamento per il funzionamento della Commissione permanente per le pari opportunità.

### **ARTICOLO 1 ISTITUZIONE**

E' istituita ai sensi dell'art. 42 cap. V del vigente Statuto del Comune di Marsala, giusta Deliberazione Consiliare n.87 del 16/04/2003, la Commissione permanente per le pari opportunità fra uomo e donna.

La Commissione permanente per le pari opportunità persegue le finalità della legge n.125 del 10/04/1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".

### **ARTICOLO 2 COMPOSIZIONE-NOMINA E DURATA IN CARICA**

La Commissione è costituita dai seguenti membri:

- Dal/la Presidente
- Da tutte le donne nel Consiglio Comunale
- Da n. 1 membro in rappresentanza delle donne facenti parte dell'Amministrazione attiva del Comune
- Da n. 1 membro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali.
- Da n. 1 membro in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali.
- Da n. 1 membro in rappresentanza delle associazioni e movimenti femminili presenti nel territorio.
- Da n. 3 membri in rappresentanza delle Istituzioni Pubbliche scelti tra quelle attualmente operanti nel territorio, quali Scuole, A.S.L. n.9, Enti Regionali e Statali, Tribunale ed eventuali altre.

I componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti di legge per ricoprire la carica di consigliere comunale ed avere la residenza e la sede di lavoro nel Comune di Marsala.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno espletate da un/a dipendente comunale incaricato, con il compito di assistere alle riunioni, redigere verbali, diramare gli avvisi di convocazione e quant'altro connesso alla funzione esecutiva.

Il presidente sarà eletto in seno alla Commissione.

Dopo l'acquisizione delle segnalazioni dei membri in rappresentanza, il Sindaco di concerto con il Presidente del Consiglio ufficializzerà la nomina del Presidente e di tutti i membri nonché al successivo riconoscimento formale della costituzione della Commissione.

La Commissione viene costituita entro trenta giorni dall'elezione del Sindaco e dura in carica fino alla scadenza del Suo mandato.

Al Sindaco compete altresì di ufficializzare la nomina dei membri della Commissione cessati dalla carica per qualsiasi causa o per dimissioni.

I componenti sostituiti dureranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato della Commissione.

### **ARTICOLO 3 PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE**

La Commissione per le pari opportunità elegge nel suo seno il/la Vice Presidente, a maggioranza di voti rispetto ai presenti alla seduta sempreché alla stessa partecipino almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Al/la Presidente spetta:

- Rappresentare e presiedere la Commissione
- Dirigerne i lavori, disporre le convocazioni, promuovere ogni azione mirata al perseguimento della parità uomo-donna nel lavoro
- Assicurare l'ordine delle riunioni e la regolarità della discussione
- Il/la Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento
- Per quanto attiene al funzionamento della Commissione si fa esplicito riferimento analogico alle norme regolamentari che disciplinano le sedute del Consiglio comunale.

### **ARTICOLO 4 COMPITI**

Alla Commissione compete, attivando iniziative di raccordo anche con altre libere forme associative ed organizzazioni di volontariato, di cui agli artt. 40 e 43 dello statuto, e/o con altre realtà istituzionali, che trattano temi e problematiche di pari contenuto e di pari finalità:

- Formulare piani di azioni positive per la rimozione degli ostacoli che impediscano la piena realizzazione di pari opportunità, di lavoro e nel lavoro, tra uomini e donne così come previsto dall' art. 6, c) della legge 125/91, fornendo anche il supporto dell'Amministrazione nella predisposizione degli atti e delle politiche riguardanti l'organizzazione del lavoro.
- Promuovere iniziative volte a dare attuazione alla legge n 125/91 e alle Direttive dell'Unione Europea per l'affermazione delle pari dignità delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli;
- Ricevere e valutare segnalazioni riguardanti azioni di discriminazioni dirette e/o indirette di segregazione professionale e formulare proposte in merito;
- Promuovere indagini conoscitive, ricerche e analisi finalizzate alla conoscenza di condizioni di lavoro esistenti, propedeutiche all'individuazione di azioni concrete;

- Partecipare su invito delle Commissioni consiliari, alle riunioni delle stesse qualora trattino di tematiche relative alla realizzazione di pari opportunità uomo-donna;
- Richiedere alle Commissioni consiliari di indire udienza conoscitiva qualora se ne ravvisino gli estremi, presentando apposita richiesta corredata dalla necessaria documentazione;
- Valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione Comunale in ordine alle tematiche riguardanti le pari opportunità;
- Relazionare al Consiglio Comunale, una volta all'anno, sulle condizioni effettive di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici e sullo stato di applicazione delle misure di pari opportunità in coerenza con la Legge n° 125 del 10 aprile 1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".

## **ARTICOLO 5 PARERI**

Per attivare una efficace collaborazione tra Amministrazione e Commissione, l'Amministrazione deve richiedere il preventivo parere della Commissione sui provvedimenti che implicitamente o esplicitamente trattano, comprendono, e comunque attengono ai reali rapporti di parità tra lavoratori e lavoratrici. La Commissione deve far pervenire al Settore proponente il parere entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, eccezion fatta per le richieste classificate urgenti per il rispetto di termini fissati da Leggi e altre disposizioni regolamentari, nel qual caso il termine viene ridotto a giorni cinque.

Il provvedimento per il quale è stato richiesto il parere deve indicare gli estremi della richiesta ed il parere reso, ovvero la mancanza del parere se la Commissione non si sia pronunciata entro il termine stabilito.

## **ARTICOLO 6 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

- Nello svolgimento della sua attività la Commissione può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.
- Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi palesemente dai presenti. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente.
- Il/la Presidente, qualora impossibilitato a partecipare, può delegare il/la Vice Presidente o un altro/a componente della Commissione a presiedere la riunione. In caso di assenza del/la Presidente dal/la Vice Presidente presiede la seduta un/a componente del Comitato appositamente delegato/a dal/la Presidente oppure il/la componente più anziano/a d'età.

- La commissione si riunisce in convocazione ordinaria ogni due mesi.
- Il/la Presidente è tenuto/a a riunire la Commissione, in via straordinaria, quando lo richiedono almeno i due terzi dei componenti.
- La seduta ordinaria è convocata per iscritto e trasmessa, per conoscenza, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al dirigente incaricato, anche a mezzo fax, almeno sei giorni prima unitamente all'ordine del giorno predisposto dal/la Presidente. Eventuale convocazione straordinaria viene effettuata con telegramma, fonogramma, telefax, in un tempo inferiore a quello stabilito per la convocazione ordinaria.
- Ogni riunione della Commissione viene verbalizzata. Il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale redatto dal/la Segretario/a della Commissione o in sua assenza da un/a componente del Comitato nominato/a segretario/a dal/la Presidente della seduta.
- I/le Componenti della Commissione non hanno diritto a compenso alcuno.
- Le ore prestate e impiegate dal personale assegnato alla Commissione, sono a tutti gli effetti orario di servizio ed il relativo rendiconto, siglato dal Presidente, viene comunicato mensilmente ai Dirigenti competenti.
- Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione ha diritto di promuovere incontri con gruppi, singoli/e, dipendenti, amministratori/rici.

## **ARTICOLO 7 RISORSE**

- La Commissione per le pari opportunità utilizza per le proprie attività il fondo appositamente istituito nel bilancio annuale, così come previsto dalla Statuto. In caso di progetti comuni in Settori diversi dell'Amministrazione comunale possono essere utilizzati anche altri stanziamenti.
- La Commissione utilizza altresì eventuali fondi messi a disposizione, secondo apposita normativa, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Sicilia;
- L'Amministrazione dei fondi è assegnata alla responsabilità del Direttore del Personale e Organizzazione;
- L'Amministrazione è tenuta a fornire alla Commissione, anche attraverso i competenti uffici dei Settori, Sistemi informativi, Personale e Organizzazione, tutti gli atti, le informazioni, la documentazione occorrente per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi.

## **ARTICOLO 8**

### **RAPPORTO TRA COMMISSIONE E CONTRATTAZIONE**

- Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dalla Commissione sono trasmesse ai soggetti della contrattazione. L'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni sindacali sono tenute a prendere in esame tali proposte e a dare alla Commissione informazione sugli esiti della contrattazione entro 20 giorni dalla data di trasmissione: In caso di accordi che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dalla Commissione essi dovranno essere motivati.
- Le ipotesi di accordo, che investono le tematiche di parità, concordate nella contrattazione vengono inviate per informazione preventiva alla Commissione Pari Opportunità.
- Al fine di verificare lo stato di applicazione delle misure di Pari Opportunità è previsto un incontro annuale tra Amministrazione Comunale, Organizzazioni sindacali aziendali e Commissione Pari Opportunità.